

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3535/92 del Consiglio, del 3 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida 1
- Regolamento (CEE) n. 3536/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2
- Regolamento (CEE) n. 3537/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
- Regolamento (CEE) n. 3538/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1688/92 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi 6
- Regolamento (CEE) n. 3539/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 8
- Regolamento (CEE) n. 3540/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 3494/92 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro 10

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Consiglio

92/560/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1992, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994** 11
- Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994** 12

92/561/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino** 13
- Accordo Interinale di Commercio e di Unione Doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino** 14
- * **Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 27 novembre 1992** 21
- * **Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria** 22

Commissione

92/562/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio** 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3535/92 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2420/92 ⁽¹⁾ sospende, dal 1° gennaio 1992 al 31 ottobre 1992, i dazi della tariffa doganale comune relativamente alle importazioni di talune miscele di residui dell'industria dell'amido di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, ottenuti per via umida, in attesa che le divergenze sorte tra gli Stati Uniti d'America e le autorità della Comunità al riguardo dell'entrata in vigore dei risultati delle consultazioni tenute sulla base dell'articolo XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) siano risolte;

considerando che le divergenze non sono state ancora risolte e che è quindi opportuno che tale sospensione sia prorogata al 31 marzo 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2420/92 la data del 31 ottobre 1992 è sostituita dalla data del 31 marzo 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHEPHARD

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1992, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	134,00 (*) (*)
0712 90 19	134,00 (*) (*)
1001 10 10	171,42 (*) (*) ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	171,42 (*) (*) ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	143,88
1001 90 99	143,88 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	157,05 (*)
1003 00 10	124,82
1003 00 90	124,82 ⁽¹²⁾
1004 00 10	115,89
1004 00 90	115,89
1005 10 90	134,00 (*) (*)
1005 90 00	134,00 (*) (*)
1007 00 90	137,66 (*)
1008 10 00	49,59 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	111,28 (*)
1008 30 00	38,42 (*)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	38,42
1101 00 00	214,23 (*) ⁽¹¹⁾
1102 10 00	232,67 (*)
1103 11 10	278,98 (*) ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	230,55 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/92 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 dicembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	2,89	2,89	0,20
1001 90 99	0	2,89	2,89	0,20
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	4,04	4,04	0,28

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	5,14	5,14	0,36	0,36
1107 10 19	0	3,84	3,84	0,27	0,27
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3538/92 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1992****recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1688/92 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1688/92 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi di offerta franco frontiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal

regolamento (CEE) n. 2811/86 ⁽⁵⁾, conduce a modificare tali tasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1688/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)		
Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	1,8	512
	4,3	064
	13,8	404
	25,2	066
	34,9	068
	37,2	056
1005 10 13	37,2	1
	3,2	090
	3,2	091
	3,2	092
	3,2	093
	16,5	066
	21,2	528
	21,7	062
	27,1	068
	32,6	064
1005 10 15	41,8	388
	41,8	2
	2,7	400
	24,2	066
	29,4	090
	29,4	091
	29,4	092
	29,4	093
	32,1	404
	37,3	038
	40,0	528
	53,0	346
	60,0	512
	78,28	388
120,0	064	
125,1	052	
125,1	3	

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana. Per quel che riguarda la Spagna, questa tassa non può superare il tasso risultante dall'allineamento alla tariffa doganale comune, in conformità al calendario stabilito nell'atto di adesione.

(2) Le origini sono identificate come segue :

- 1 altri paesi esclusi l'Austria, l'Argentina, gli Stati Uniti, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e le ex Repubbliche iugoslave
 - 2 altri paesi esclusi il Giappone, l'Austria, la Turchia, il Cile gli Stati Uniti ed il Canada
 - 3 altri paesi esclusi la Bulgaria e la Nuova Zelanda
- 038 Austria
052 Turchia
062 Repubblica federativa ceca e slovacca
064 Ungheria
066 Romania
068 Bulgaria
346 Kenya
388 Sudafrica
400 Stati Uniti
404 Canada
512 Cile
528 Argentina
056 Armenia, Arzebaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina
053 Estonia
054 Lettonia
055 Lituania
090 Iugoslavia (territorio dell'ex Iugoslavia esclusi la Slovenia, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina)
091 Slovenia
092 Croazia
093 Bosnia-Erzegovina

REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3505/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 354 del 4. 12. 1992, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	40,31 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,31 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,31 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,31 ⁽¹⁾
1701 91 00	47,08
1701 99 10	47,08
1701 99 90	47,08 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/92 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1992

che abroga il regolamento (CEE) n. 3494/92 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3494/92 della Commissione⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3494/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3494/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 26.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1992

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994

(92/560/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese (¹), firmato a Bruxelles il 15 giugno 1979,

vista la proposta della Commissione,

considerando che tra la Comunità e la Repubblica del Senegal si sono svolti negoziati, conformemente all'articolo 17, secondo comma dell'accordo summenzionato, per determinare le modifiche o i complementi da apportare all'accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allegato a questo accordo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 1° ottobre 1992 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a questo protocollo i pescatori comunitari mantengono le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga applicato al più presto; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo siglato a

decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; che occorre approvare il suddetto accordo con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PATTEN

(¹) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994

A. Lettera del governo della Repubblica del Senegal

Signor,

in riferimento al protocollo, siglato il 1° ottobre 1992, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica del Senegal è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 2 ottobre 1992 in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso protocollo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 31 dicembre 1992 una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo e al 50 % dell'importo destinato a ricerche alieutiche di cui all'articolo 4 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su una tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il
governo della Repubblica del Senegal*

B. Lettera della Comunità

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

« In riferimento al protocollo, siglato il 1° ottobre 1992, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica del Senegal è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 2 ottobre 1992 in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 dello stesso protocollo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 31 dicembre 1992 una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo e al 50 % dell'importo destinato a ricerche alieutiche di cui all'articolo 4 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su una tale applicazione provvisoria. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità europea sull'applicazione provvisoria suddetta.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1992

relativa alla conclusione dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

(92/561/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (¹),

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di unione doganale firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, è opportuno che la Comunità approvi l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, comprese le dichiarazioni che ne costituiscono parte.

I testi di questi atti sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo (²).

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. PATTEN

(¹) GU n. C 114 del 5. 5. 1992, pag. 7.

(²) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO INTERINALE DI COMMERCIO E DI UNIONE DOGANALE
tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altro,

CONSIDERANDO l'accordo di cooperazione e di unione doganale firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino;

CONSIDERANDO che questo accordo esige, oltre l'approvazione della Comunità, la ratifica dei parlamenti nazionali, ciò che ne ritarderà l'entrata in vigore;

CONSIDERANDO che le parti ritengono importante rafforzare e sviluppare le loro relazioni, in particolare nei settori commerciali ed economici;

CONSIDERANDO conseguentemente opportuno che le disposizioni commerciali e doganali di detto accordo siano rapidamente attuate per mezzo di un accordo interinale,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Unione doganale

Articolo 1

È istituita un'unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:
 - a) alle merci prodotte nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino;
 - b) alle merci provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino.
2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, purché tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Articolo 3

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o nella Repubblica di San

Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengono da paesi terzi e che non si trovano in libera pratica né nella Comunità né nella Repubblica di San Marino. L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunità gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

Articolo 4

1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.
2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresì a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunità al 1° gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e l'Italia in virtù dello scambio di lettere del 21 dicembre 1972.

Articolo 5

1. Gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. Onde consentire l'eliminazione al 1° gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunità, la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti

nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sarà pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata a titolo di compensazione, è calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo.

3. a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità, fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione.
- b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e per la durata della sua applicazione, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione che essi applicano nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 a nome dell'atto di adesione.
4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualità, nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 6

1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità:

- la tariffa doganale della Comunità;
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale;
- le disposizioni della politica commerciale comune della Comunità;
- la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatta eccezione per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione;
- la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento della Comunità.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal comitato di cooperazione.
3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico o didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al governo della Repubblica di San

Marino, nonché le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.

Articolo 7

1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunità ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, delle formalità di sdoganamento, in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino. Tali formalità verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari elencati nell'allegato del presente accordo.
- b) Al termine di questo periodo, a norma dell'articolo 16, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalità di sdoganamento.
2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino. Quest'ultima si impegna a non rimborsare gli importi riscossi agli interessati, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4.
3. In seno al comitato di cooperazione sono determinate:
 - a) l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonché la procedura di rispeditura delle merci stesse nella Repubblica di San Marino;
 - b) le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale che la Comunità economica europea può detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunità.
 - c) qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunità economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 8

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 9

Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela delle specie vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 10

Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente.

I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.

Articolo 11

1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attività economica di una delle parti contraenti, la parte interessata può prendere le misure di salvaguardia necessarie, alle condizioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di prendere le misure ivi previste, o appena possibile, per i casi di cui al paragrafo 3, la parte contraente in causa fornisce al comitato di cooperazione tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Su richiesta dell'altra parte, prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso, avrà luogo una consultazione in seno al comitato di cooperazione.

3. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, senza esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure non devono oltrepassare la portata strettamente indispensabile per rimediare alle difficoltà verificatesi.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente, notificate al comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno

a quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per poterle abolire non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 12

1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 13, paragrafo 8, le autorità amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, dell'esecuzione delle disposizioni del presente accordo si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinché tali disposizioni siano rispettate.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal comitato di cooperazione.

TITOLO II

Disposizioni generali e finali

Articolo 13

1. È istituito un comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la buona esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le norme rispettive.

2. Al fine della buona esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d'informazione e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato di cooperazione.

3. Il comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il comitato di cooperazione è composto, da un lato, di rappresentanti della Comunità e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino.

5. Il comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo.

6. La presidenza del comitato di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità previste nel regolamento interno.

7. Il comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della riunione prevista. Se la convocazione del comitato è motivata da una questione di cui all'articolo 11, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda.

8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunità per gli scambi di merci fra gli Stati membri.

Articolo 14

1. Le controversie relative all'interpretazione del presente accordo insorte tra le parti contraenti sono sottoposte al comitato di cooperazione.

2. Qualora il comitato di cooperazione non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte può notificare all'altra la designazione di un arbitro; in tal caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il comitato di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza.

Ciascuna delle parti ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri.

Articolo 15

Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo:

- il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica di San Marino non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società sammari-nesi.

Articolo 16

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e, se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame.

Articolo 17

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di questa notifica.

Articolo 18

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 19

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Il presente accordo cesserà d'essere applicabile al momento dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato il 16 dicembre 1991.

Articolo 20

L'allegato del presente accordo, nonché le due dichiarazioni ad esso accluse, costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 21

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende november nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november negentienhonderd tweeënnegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

J. K.

M.

Por la República de San Marino
For Republikken San Marino
Für die Republik San Marino
Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
For the Republic of San Marino
Pour la république de Saint-Marin
Per la Repubblica di San Marino
Voor de Republiek San Marino
Pela República de São Marinho

9 - U. e. P. H. U

ALLEGATO

Elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

LIVORNO
RAVENNA
RIMINI
FORLÌ (CESENA)
TRIESTE

Dichiarazione comune

La Comunità europea e la Repubblica di San Marino ritengono che sia opportuno determinare, da un lato, la procedura di rispedizione delle merci nella Repubblica di San Marino da parte degli uffici comunitari abilitati dall'accordo e, dall'altro, la procedura di circolazione delle merci tra la Comunità e la Repubblica di San Marino, così come i metodi di cooperazione amministrativa necessari per l'applicazione dell'accordo.

Esse sono del parere che le norme da definire in materia, al fine di garantire il rispetto dell'esecuzione delle disposizioni relative alla circolazione delle merci tra la Comunità e San Marino mediante applicazione della procedura del transito comunitario interno, debbano essere determinate dal comitato di cooperazione anteriormente al 1° gennaio 1993.

Nell'applicare le disposizioni relative alla circolazione delle merci, esse si impegnano ad agevolare, nelle circostanze da esse repute appropriate, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso a procedure semplificate, quali quelle previste dalla regolamentazione relativa al transito comunitario ed al documento amministrativo unico.

Dichiarazione della Comunità

La Comunità è disposta a negoziare a nome e per conto della Repubblica di San Marino, nella misura in cui lo giustifichi la rilevanza delle correnti commerciali, il riconoscimento, secondo modalità appropriate, da parte dei paesi con cui la Comunità ha concluso accordi preferenziali, dell'assimilazione dei prodotti originari di San Marino ai prodotti originari della Comunità.

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 27 novembre 1992 (1)

Poiché si è proceduto, il 27 novembre 1992, allo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 27 novembre 1992, l'accordo è entrato in vigore, conformemente all'articolo 19, secondo comma, il 1° dicembre 1992.

(1) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria⁽¹⁾

Considerato che in data 19 novembre 1992 è avvenuto lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria (firmato a Bruxelles il 7 febbraio 1991), tale protocollo entrerà in vigore, conformemente all'articolo 21, il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 22.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1992

relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio

(92/562/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c),

considerando che, ai sensi del punto 6, lettera a) dell'allegato II, capitolo II della suddetta direttiva, i materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per 20 minuti a una temperatura di almeno 133 °C nella parte più interna e ad una pressione di 3 bar dopo che le dimensioni dei pezzi della materia prima sono state ridotte ad almeno 50 mm ;

considerando che è necessario definire con precisione sistemi alternativi per il trattamento termico che offrano le garanzie conformi alle disposizioni della direttiva 90/667/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli stabilimenti che nella trasformazione del materiale ad alto rischio utilizzano un sistema o una combinazione di sistemi previsti dall'allegato possono ottenere il riconosci-

mento da parte delle autorità competenti, purché ottemperino alle disposizioni e alle condizioni della direttiva 90/667/CEE e dimostrino alle stesse autorità che il campionamento dei prodotti finiti è stato effettuato quotidianamente per un mese, secondo le norme microbiologiche stabilite nell'allegato II, capitolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva succitata.

Articolo 2

I dati relativi ai punti di controllo critici sulla base dei quali ogni stabilimento opera nel rispetto delle norme microbiologiche devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al suo rappresentante e, ove necessario, alle autorità competenti, di vigilare sull'attività dello stabilimento. I dati da registrare e controllare riguardano il pezzo, le sue dimensioni, la temperatura critica e, ove necessario, il tempo assoluto, l'andamento della pressione, la frequenza di ricarica di materie prime nel sistema e la frequenza di riciclo di grassi.

Tali dati vanno tenuti a disposizione della Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

ALLEGATO**Definizioni**

Grasso naturale: il grasso presente in natura nella maggior parte delle materie prime. Può anche essere (in piccoli quantitativi) sego trattato e riciclato per coadiuvare il processo di essiccazione, ma ciò deve incidere solo in minima parte sul tempo di permanenza dei pezzi nel sistema di trattamento.

Grasso aggiunto: consistente quantitativo di sego aggiunto alle materie prime prima della sterilizzazione. Il rapporto sego/materia prima è di solito compreso tra 0,5 : 1 e 5 : 1 ; la variazione nella quantità di riciclo di grassi può incidere sul tempo di permanenza delle materie prime e sui parametri fissati.

Materiale sgrassato: la materia prima viene preparata all'operazione di sgrassamento attraverso coagulazione termica seguita da pressatura meccanica. Il residuo proteico a basso contenuto di grassi viene successivamente essiccato e sterilizzato.

Separazione: la fase di separazione iniziale o preseparazione del grasso dal materiale essiccato e sterilizzato. Tale operazione può essere effettuata tramite drenaggio o centrifugazione.


Produzione di farina: il procedimento comporta in genere la pressatura del materiale separato in panelli, fatta eccezione per i sistemi a pressatura preliminare. Il pannello viene poi macinato in farina commerciabile.

CAPITOLO I

GRASSO NATURALE

TRATTAMENTO A PRESSIONE ATMOSFERICA [BATCH⁽¹⁾]

I. Descrizione del sistema



Ove necessario, la materia prima viene ridotta di dimensioni per frantumazione, e successivamente riscaldata in un recipiente a vapore ad intercapedini (si tratta sovente di un rotore riscaldato a vapore) per eliminare l'umidità contenuta nei pezzi. L'umidità viene eliminata sotto forma di vapore acqueo, a pressione atmosferica. Dopo l'essiccazione/cottura, il materiale viene poi separato nelle sue frazioni liquidi/sego e componenti proteici/ciccioli, con procedimento meccanico o per mezzo di solventi, prima di venir trasformato in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi*: la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.
2. *Tempo assoluto*: la partita va trattata per almeno ... minuti alla temperatura minima indicata qui di seguito.
3. *Temperatura critica*: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata con un sistema di registrazione permanente per ogni partita. Un prodotto trattato ad una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.


(¹) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO II

GRASSO NATURALE

TRATTAMENTO DISCONTINUO SOTTO PRESSIONE [BATCH/PRESSURE⁽¹⁾]

I. Descrizione del sistema



Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte per frantumazione. Il materiale viene poi riscaldato (direttamente o in seguito ad essiccazione preliminare) in un recipiente ermeticamente chiuso, dove viene espulsa l'aria, fino a quando non si raggiunge la pressione e la temperatura richiesta. Tali condizioni vengono mantenute per un certo tempo regolando i dispositivi di riscaldamento e/o di sfogo; successivamente, si fa gradualmente ritornare la pressione al valore atmosferico. Per eliminare l'umidità intrinseca, il materiale viene poi essiccato nel medesimo recipiente (o in un altro recipiente di quelli descritti), dando luogo a un prodotto separabile nelle frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli, di solito con procedimento meccanico, prima di venire trasformato in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi*: la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.
2. *Tempo assoluto*: la partita va trattata per almeno ... minuti alla temperatura minima indicata al punto 4.
3. *Andamento della pressione*: il materiale va sottoposto a una pressione minima di ... Pascal (Bar) per un tempo minimo di ... minuti. Tali parametri vanno registrati per ogni partita trattata.
4. *Temperatura critica*: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata con un sistema di registrazione permanente per ogni partita. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.


⁽¹⁾ Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO III

GRASSO NATURALE

TRATTAMENTO CONTINUO A PRESSIONE ATMOSFERICA [STORD⁽¹⁾]

I. Descrizione del sistema



Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte. Il materiale viene poi fatto entrare in un recipiente riscaldato a vapore, dove viene eliminata l'umidità intrinseca sotto forma di vapore acqueo, a pressione atmosferica. In questa fase, l'avanzamento del materiale nel recipiente viene regolato con spostamenti e sollecitazioni meccaniche, per assicurarne la sterilità del prodotto finito (raggiungimento di un determinato periodo di cottura e di una determinata temperatura) successivamente alla cottura/essiccazione. Dopo il processo di essiccazione/cottura, il materiale viene separato nelle frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli, di solito con procedimento meccanico, prima di essere trasformato in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi*: la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.
2. *Frequenza di ricarica di materia prima*: tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima di ricarica deve essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 3).
3. *Temperatura critica*: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.


(¹) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO IV

GRASSO AGGIUNTO

TRATTAMENTO CONTINUO A PRESSIONE ATMOSFERICA [STORK DUKE (1)]

I. Descrizione del sistema



Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte. Il materiale viene poi immesso in un recipiente riscaldato a vapore, dove viene mantenuto un livello costante di grasso liquido bollente/sego. Questo processo di friggitura nel grasso avviene facendo passare il materiale nel recipiente e controllandone l'avanzamento per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche, al fine di assicurare che il materiale essiccato/cotto abbia perso tutta l'umidità residua, sotto forma di vapore acqueo e a pressione atmosferica. Successivamente, il grasso superfluo che non serve a mantenere il livello di funzionamento del dispositivo di cottura/essiccazione viene eliminato tramite drenaggio o con procedimento meccanico, e la frazione di componenti proteici/ciccioli viene trasformata in farina animale proteica.

II. Punti di controllo critici per i singoli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi*: la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.
2. *Frequenza di ricarica di materia prima*: tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima di ricarica deve essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 4).
3. *Frequenza di riciclo del grasso*: il grasso va riciclato con una frequenza massima di ... litri/secondo, che deve essere registrata ogni ora.
4. *Temperatura critica*: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.


(1) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO V

GRASSO AGGIUNTO

PROCESSO CONTINUO SOTTO VUOTO [CARVER — GREENFIELD⁽¹⁾]

I. Descrizione del sistema



In questo processo la materia prima, dopo frantumazione, viene di solito macinata o tritata assieme a grasso liquido bollente, fino a produrre del sego pastoso. Il sego viene poi pompato in una serie di scambiatori di calore tubolari riscaldati a vapore dotati di camere a vuoto, dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. Questo procedimento è caratterizzato da un riciclaggio continuo, con uno spillamento controllato di materia prima tra le varie fasi per assicurare che il prodotto reduce dall'essiccazione/cottura sia privo di umidità. Il prodotto viene poi separato, di solito per centrifugazione, nelle sue frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli. Il grasso liquido viene poi riutilizzato nella fase iniziale del processo, mentre le parti solide, i componenti proteici/ciccioli vengono trasformate in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi*: la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.
2. *Frequenza di ricarica di materia prima*: tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima deve essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 4).
3. *Frequenza di riciclo del grasso*: il grasso va riciclato con una frequenza massima di ... litri/secondo che deve essere registrata ogni ora.
4. *Temperatura critica*: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.


(¹) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO VI

GRASSO AGGIUNTO

TRATTAMENTO CONTINUO SOTTO PRESSIONE [CARVER—GREENFIELD
MODIFICATO (1)]

I. Descrizione del sistema



In questo processo la materia prima, dopo frantumazione, viene di solito macinata o tritata finemente assieme a grasso liquido bollente, fino a produrre del sego pastoso. Il sego viene poi pompato in una serie di scambiatori di calore tubolari riscaldati a vapore dotati di camere a vuoto, dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. In alcuni degli scambiatori di calore e delle camere a vuoto viene mantenuta una pressione superiore a quella atmosferica. Questo procedimento è caratterizzato da un riciclo continuo, con uno spillamento controllato di materia prima tra le vari fasi per assicurare che il prodotto reduce dall'essiccazione/cottura sia privo di umidità. Il prodotto viene poi separato, di solito per centrifugazione, nelle sue frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli. Il grasso liquido viene poi riutilizzato nella fase iniziale del processo, mentre le parti solide, i componenti proteici/ciccioli vengono trasformate in farina proteica animale.

(1) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti


1. *Dimensione dei pezzi*: la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.
2. *Frequenza di ricarica di materia prima*: tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima dovrebbe essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 5).
3. *Frequenza di riciclo del grasso*: il grasso va riciclato con una frequenza massima di ... litri/secondo che deve essere registrata ogni ora.
4. *Andamento della pressione*: il materiale va sottoposto a una pressione minima di ... Pascal (Bar) per un tempo minimo di ... ore. Tali parametri vanno registrati per ogni partita sottoposta a trattamento.
5. *Temperatura critica*: il processo deve avvenire al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.

CAPITOLO VII

MATERIALE SGRASSATO

TRATTAMENTO CONTINUO A PRESSIONE ATMOSFERICA
[STORD/ATLAS/ALPHA LAVAL (*)]

I. Descrizione del sistema



Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte. Il materiale viene poi riscaldato fino a raggiungere una temperatura che permette la coagulazione. Successivamente, attraverso sistemi meccanici come la pressatura, le fasi intrinseche liquide del grasso e dell'acqua vengono separate dai solidi. I solidi passano attraverso una fase di essiccazione/cottura, per eliminare l'umidità intrinseca residua e produrre parti sterili solide proteiche/ciccioli che vengono trasformati in farina proteica animale. La fase liquida viene poi ulteriormente trattata per separare e recuperare il grasso/sego tramite centrifugazione. La fase liquida viene fatta evaporare prima della essiccazione finale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi*: la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.

(*) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

2. *Frequenza di ricarica di materia prima*: tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima deve essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 3).

3. *Temperatura critica*:

a) per la farina, la temperatura di funzionamento dev'essere superiore alla temperatura minima di ... °C;

b) per il grasso, la temperatura di funzionamento dev'essere superiore alla temperatura minima di ... °C.

La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. I prodotti trattati alla temperatura inferiore a una temperatura minima devono essere sottoposti a nuovo trattamento con materia prima.
